Pavia o della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, con compiti di supporto alla visione strategica del Dipartimento e alla promozione scientifica e progettuale.
I Capi e gli Advisor Dipartimento restano in carica tre anni e sono rinnovabili. "
1.13) sostituire come segue il comma primo dell'art. 16 (nuova numerazione) dello statuto, fermo ed invariato il resto dell'articolo:
"Il potere di firma e di rappresentanza viene esercitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai singoli Consiglieri eventualmente delegati per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, limitatamente agli stessi nonché dal Vice Presidente, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti ai sensi del precedente articolo 9."
2) di dare mandato al comparente perché abbia:
* a modificare il presente atto e lo statuto allegato introducendovi le modifiche di carattere non sostanziale eventualmente richieste dall'autorità competente ai fini dell'approvazione della delibera;
* a curare ogni pratica relativa alla modifica.
Da ultimo, si dà atto che il testo aggiornato dello statuto a seguito della modifica come sopra deliberata è quello che, sottoscritto dal comparso e da me notaio qui si allega sotto la **lettera A)**.
Null'altro essendovi da deliberare in relazione al punto 6) dell'Ordine del Giorno, la seduta, quanto alla trattazione di detto punto, è tolta alle ore dodici proseguendo l'assemblea per la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno non ancora trattati, la cui trattazione verrà verbalizzata in forma non notarile.
Ho letto questo atto al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dieci, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.
Dattiloscritto da persona di fiducia e da me completato a mano su otto fogli per ventisei facciate e parte di questa.
F.to: Riccardo Pietrabissa
F.to: Francesco Gallotti Notaio

****

Allegato **A)** all'atto n.ri 6739/5043 di repertorio

STATUTO

****

Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE"
(European Centre for Training and Research in

Earthquake Engineering - EUCENTRE)

Art. 1 - Denominazione - sede

È costituita in Pavia, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del C.C. la Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE", in breve anche "EUCENTRE", con sede in Pavia, via Ferrata n. 1.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e curare la formazione e la ricerca nel campo della riduzione dei rischi naturali e antropici, nonché più in generale nel campo della protezione civile, anche attraverso le seguenti azioni:

- lo sviluppo della ricerca applicata, orientata a conseguire concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio;
- lo sviluppo di attività utili alla definizione di specifiche linee di azione pubblica, di atti di indirizzo, di linee guida nonché di documenti a carattere normativo, anche in riferimento allo stato dell'arte internazionale;
- la formazione di operatori aventi spiccate capacità scientifiche e professionali, anche in situazioni di emergenza;
- lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e tecnologica, a livello nazionale ed internazionale.

Art. 3 - Attività della Fondazione

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) contribuire alla formazione di giovani di qualunque nazionalità che intendano specializzarsi nelle aree disciplinari della riduzione dei rischi naturali ed antropici;

b) ospitare studenti iscritti ai corsi di master e dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e dell'Università degli Studi di Pavia, nonché studenti, ricercatori e docenti attivi presso le medesime Istituzioni;

c) attivare presso le proprie strutture centri di ricerca, corsi di master di secondo livello, corsi di dottorato, in convenzione con università italiane e straniere ed in particolare con la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;

d) fornire al Dipartimento della Protezione Civile elementi utili alla definizione degli obiettivi prioritari per la riduzione dei rischi, la prevenzione e la gestione dell'emergenza e predisporre programmi integrati di ricerca

applicata che rispondano a tali obiettivi;
e) organizzare corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione, anche in collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni ed Ordini Professionali.
f) svolgere attività di ricerca applicata, predisponendo, singolarmente o insieme ad altre istituzioni, proposte di progetti di ricerca da sottoporre ad organismi finanziatori a livello nazionale ed internazionale;
g) svolgere attività di ricerca applicata, di prove di laboratorio, di consulenza tecnica, di supporto scientifico alla progettazione, di certificazione per conto di istituzioni pubbliche o private e da queste direttamente commissionate;
h) favorire l'interazione e l'integrazione di competenze nei diversi settori della conoscenza necessari ad una effettiva riduzione del rischio;
i) promuovere la costituzione di altri centri e fondazioni con finalità analoghe o integrative a livello internazionale,anche ai fini di collaborare in attività didattiche, di ricerca, di consulenza, di scambio di personale docente e di studenti, di formazione del personale non docente ed ogni altra attività considerata utile;
j) favorire il coordinamento e l'integrazione delle risorse disponibili in Italia nel settore della valutazione e riduzione dei rischi, con particolare attenzione a possibili effetti strutturali permanenti;
k) svolgere direttamente o per conto di altre istituzioni pubbliche e o private attività di editoria, di stampa, di divulgazione, di commercializzazione di prodotti editoriali cartacei e multimediali;
l) gestire collegi, convitti e strutture in grado di offrire ospitalità ed ogni attività connessa, a studenti, ricercatori e docenti;
m) svolgere, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ogni attività connessa ritenuta utile ed opportuna .

Art. 4 - Strutture della Fondazione

Al fine di perseguire gli scopi di cui all'articolo 2 e di dare corso alle iniziative di cui all'articolo 3, la Fondazione si varrà:
- di laboratori di prove sperimentali, anche mobili, e numeriche, situati in via Ferrata 1 per la simulazione di terremoti, la certificazione di dispositivi di isolamento o smorzamento sismico, la modellazione numerica associata alle prove

sperimentali e la predisposizione di scenari di rischio sismico;
- del Collegio Internazionale per la Protezione Civile Cardinale Agostino Gaetano Riboldi ("CAR College"), presso il quale ospitare studenti e/o ricercatori e/o persone di interesse della Fondazione o di enti o strutture ad essa collegate, che avrà materiale collocazione in struttura o strutture individuata / individuate dal Consiglio di Amministrazione e ottenuta /ottenute in disponibilità dalla Fondazione con modalità che il Consiglio stesso dovrà stabilire;
- di ogni altra struttura realizzata o acquisita al fine di perseguire gli scopi statutari.

La Fondazione potrà concorrere alla costituzione, ovvero costituire società o Enti nonché partecipare alle stesse o agli stessi, purché in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni che risultavano alla data del 10/11/2005 di proprietà dell'Associazione " Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica-Eucentre" in base al libro inventari e libro cespiti, beni iscritti per un valore complessivo di € 6.566.813,55 (seimilionicinquecentosessantaseimilaottocentotredici/55) e trasferiti alla Fondazione a seguito della trasformazione dell'Associazione.

I beni immobiliari in Pavia risultano costituiti sul terreno di proprietà dell'Università di Pavia sul quale quest'ultima ha concesso alla Fondazione il diritto di superficie ai sensi dell'art. 952, comma 1, del codice civile.

Il patrimonio è inoltre costituito dai contributi in conto capitale, dai beni mobili o immobili che il Consiglio di Amministrazione ha identificato o identificherà.

Il patrimonio infine è costituito da conferimenti, legati, liberalità e donazioni pervenute alla Fondazione senza specifica destinazione al sostegno delle attività di esercizio.

I mezzi finanziari per il funzionamento della Fondazione saranno costituiti da rendite patrimoniali e finanziarie, dalle oblazioni degli alunni, dalle entrate per iscrizioni, da corrispettivi derivanti da convenzioni e contratti di ricerca, da sovvenzioni e contributi di qualsiasi genere di enti pubblici e privati, da

ogni altra eventuale entrata per iniziative ritenute utili e/o opportune al raggiungimento dello scopo di cui all'art.2.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente e il Vice Presidente, se nominato

c) il Comitato Scientifico

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

7.1 L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Componenti del Consiglio sono:

a) il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o persona da lui nominata;

b) il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o persona da lui nominata;

c) il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia o persona da lui nominata;

d) il Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS o persona da lui nominata;

e) il Presidente della Fondazione Eucentre, nominato (con il voto della maggioranza degli altri quattro componenti) dagli altri quattro componenti del consiglio di amministrazione nel corso della prima seduta utile tra persone con elevate competenze specifiche nel campo di iniziativa del Centro, preferibilmente tra docenti dell'Università degli Studi di Pavia o della Scuole Universitaria Superiore IUSS di Pavia.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei Consiglieri di cui alle precedenti lettere da a) a d), il soggetto preposto alla nomina dovrà provvedervi entro 60 (sessanta) giorni dal momento del verificarsi della causa di cessazione. In mancanza il preposto alla nomina (rispettivamente quindi il Capo del Dipartimento della protezione civile, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia o Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia) sarà esso stesso, fino al soppravvenire della eventuale nomina, considerato a tutti gli effetti membro del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento siano nominati i suoi membri, dura in carica cinque esercizi.

I singoli Consiglieri di Amministrazione, in qualsiasi momento siano nominati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione di cui sono parte.

7.3 In relazione al Consiglio di Amministrazione insediato alla data in cui diverrà efficace la clausola di cui al precedente punto 7.2, si conviene, in via transitoria:

- che le cariche in essere dureranno fino a loro naturale scadenza;
- che il quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione, quale previsto dal suddetto precedente comma, ("Primo Quinquennio") decorrerà dall'esercizio nel quale cesserà per qualsiasi causa il primo tra gli amministratori attualmente in carica, compreso il Presidente, compreso nel computo del quinquennio anche l'esercizio stesso;
- che gli amministratori nominati nel corso di detto "Primo quinquennio" in sostituzione di quelli attualmente in carica dureranno, salvo revoca, dimissioni o decadenza, sino alla scadenza del quinquennio stesso.

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7.5 I membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 7.1 possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati.

Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per la sua nomina.

7.6 Costituisce causa di decadenza il venir meno, in capo all'amministratore in carica, della qualifica che ne ha determinato e presupposto la nomina.

7.7 La cessazione dell'amministratore, ivi compreso il Presidente, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato sostituito conformemente al disposto del precedente punto 7.1.

7.8 La cessazione dell'amministratore, ivi compreso il Presidente, per revoca, rinunzia o decadenza ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, ha effetto dal momento in cui l'amministratore cessato è stato sostituito conformemente al disposto del precedente punto 7.1.

7.9 Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi causa un amministratore, ivi compreso il

Presidente, lo stesso deve essere sostituito conformemente al disposto del precedente punto 7.1. L'amministratore nominato ai sensi del comma precedente scade, conformemente a quanto disposto al precedente punto 7.2, insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina e quindi alla scadenza del quinquennio di durata del Consiglio di Amministrazione di cui diviene parte.

7.10 La contemporanea vacanza, nel corso del proprio mandato, di tre o più amministratori (computandosi tra loro anche il Presidente) comporta che tutti i consiglieri di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, si considerino dimissionari e rimangano in carica, fino alla ricomposizione del nuovo Consiglio, per lo svolgimento dei soli affari di ordinaria amministrazione. In tal caso il Presidente ne dà immediata comunicazione alle Amministrazioni competenti ai fini della più tempestiva ricomposizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Presidente non provveda tempestivamente i predetti adempimenti competono al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avverrà a cura del Presidente con almeno otto giorni di anticipo mediante affissione di avviso nella sede della Fondazione e contestuale comunicazione ai componenti a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dall'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e / o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria):
- i luoghi eventualmente audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero
- la possibilità per il partecipante di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti alla riunione e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti, indicandone le modalità.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo nonché del documento programmatico per il triennio successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1.nominare il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente;
2.nominare i componenti di propria competenza del Comitato Scientifico;
3. nominare, su proposta del Presidente, i Capi dei Dipartimenti, se costituiti;
4. deliberare annualmente sul documento programmatico triennale, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, predisposti dal Presidente;
5.approvare i regolamenti necessari al funzionamento della Fondazione, del Laboratorio e del Collegio;
6.approvare le convenzioni tipo che regolano i rapporti con i Sostenitori, Industriali e Professionisti;
7. approvare i tariffari per l'utilizzazione delle apparecchiature da parte di terzi;
8. stabilire e/o modificare la pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato, su proposta del Presidente;
9. Deliberare in ordine ai compensi di cui all'articolo 13;
10. deliberare su tutto quanto concerne l'attuazione delle finalità della Fondazione, compiere gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione e adottare in generale tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il perseguimento degli scopi della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori specificandone le competenze ed i poteri. Il o i Direttori dovranno operare nell'ambito delle competenze loro attribuite, ottemperando alle direttive ad essi impartite dal Consiglio di Amministrazione.
Il o i Direttori, ferme le norme inderogabili di legge, possono essere revocati in qualsiasi momento con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
Il rapporto della Fondazione con il o i Direttori è regolato mediante contratto di diritto privato e il relativo trattamento economico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è determinato dal Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto delle previsioni di bilancio.
In tale contratto, rinnovabile, nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge, sarà previsto che il rapporto con il Direttore si risolva di diritto entro tre anni dalla data della nomina.
Il Consiglio è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Nelle deliberazioni, a parità di voto, prevale la parte con cui ha votato il Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di eventuali votazioni. Alla riunione partecipa, su invito del Presidente, un Segretario verbalizzante.
Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Al fine di eventuali delibere relative a modificazione dello statuto, scioglimento della Fondazione e modalità di liquidazione (salva, come per legge, la successiva approvazione dell'Autorità competente) è richiesto il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare esterni a partecipare in qualità di esperti a singole riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può altresì invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio il o i Direttori, senza che abbiano diritto di voto.

Art. 9 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente ha potere di firma, rappresenta legalmente la Fondazione, anche di fronte a terzi ed in giudizio, ne sorveglia l'andamento amministrativo e morale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati.

In caso d'urgenza adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri un Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nell'ipotesi in cui l'impedimento del Presidente fosse definitivo, il Vice-Presidente svolge le funzioni di Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente e provvede a convocare il Consiglio al più presto perché provveda alla elezione del nuovo Presidente.

La carica di Vice-Presidente cesserà di diritto con la scadenza del periodo quinquennale di durata del Consiglio all'interno del quale è avvenuta la nomina e, in ogni caso, con la cessazione per qualsiasi causa della carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Vice Presidente è revocabile da parte del Consiglio con le stesse modalità previste per la nomina.

In caso di necessità, in mancanza del Vice Presidente, la rappresentanza della Fondazione può essere delegata dal Consiglio ad altri membri del Consiglio medesimo.

Il Presidente dirige la Fondazione esercitando tutti i poteri non espressamente previsti dallo statuto per il Consiglio di Amministrazione, poteri che egli può delegare come meglio crede per il conseguimento dei fini sociali e per la gestione della Fondazione, informandone il Consiglio.

Sono compiti specifici del Presidente:

- predisporre il documento programmatico triennale, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- presentare al Consiglio, sentito il Comitato Scientifico, la relazione annuale sull'attività svolta;
- redigere gli eventuali regolamenti interni e la

convenzione tipo che regola i rapporti con i Sostenitori, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni del Consiglio;
- definire le tariffe da applicare per prestazioni esterne di qualsiasi natura da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Altri compiti, fra cui quelli previsti per il CdA, possono essere attribuiti o delegati al Presidente dal CdA.

Art. 10 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo principale di riferimento per il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle scelte strategiche da operare per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Comitato si esprime sugli aspetti connessi alle attività scientifiche e formative,. Laddove possibile, gli eventuali componenti di comitati scientifici relativi a tali iniziative saranno indicati tra i membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato è composto da quindici membri. Tredici componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di avere un'adeguata rappresentatività delle diverse discipline pertinenti alle attività della Fondazione, restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, due sono nominati dal Comitato dei Sostenitori, restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Comitato medesimo tra i suoi membri nel corso della prima seduta utile.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, esamina i documenti consuntivi e programmatici redatti dal Presidente o da suo delegato e formula suggerimenti e proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il o i Direttori.

Art. 11 - Il Comitato dei Sostenitori

È istituito il Comitato dei Sostenitori, costituito dall'insieme degli enti pubblici e privati e dei professionisti che si convenzionano con la Fondazione.

Il Comitato dei Sostenitori nomina due membri del Comitato Scientifico della Fondazione e formula suggerimenti in merito ai rapporti tra Fondazione

ed enti pubblici e privati e professionisti, anche in relazione allo sviluppo di ricerche che abbiano un significativo impatto su possibili sviluppi industriali o normativi, alla redazione di documenti applicativi e manuali, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento a carattere prevalentemente professionale.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativo-contabile della Fondazione è effettuata da un collegio composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal Rettore dello IUSS e dal Rettore dell'Università di Pavia e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il membro nominato dal Capo del Dipartimento della protezione civile svolge le funzioni di Presidente.

I Revisori esaminano i bilanci preventivi e consuntivi, predisponendo apposita relazione sulla gestione amministrativa e contabile, effettuano verifiche di cassa, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, vigilano sull'osservanza dello statuto e delle norme di legge.

I Revisori devono essere informati di ogni riunione e devono, salvo giustificato motivo,presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

L'organo di controllo ha il compito di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio con le modalità previste dall'art. 14 primo comma lettera a), secondo, terzo e quarto comma del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39; ha inoltre i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 14 sesto comma dello stesso Decreto legislativo.

Art.13 - Dipartimenti

Possono essere costituiti Dipartimenti con funzioni di supporto strategico, gestionale e amministrativo.

I Dipartimenti hanno una identità tematica. I Dipartimenti sono diretti da un Capo Dipartimento nominato dal CdA su proposta del Presidente, di norma tra i dipendenti della Fondazione. Ogni Dipartimento avrà un Advisor, nominato dal Comitato Scientifico su proposta del Presidente, scelto di norma tra docenti dell'Università degli Studi di Pavia o della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, con compiti di supporto alla visione strategica del Dipartimento e alla promozione scientifica e progettuale.

I Capi e gli Advisor Dipartimento restano in carica

tre anni e sono rinnovabili.

Art. 14 - Compensi

I compensi del Presidente, dei consiglieri cui saranno affidati incarichi specifici, del o dei Direttori nonché i gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 3 (tre) componenti, sentito il parere dei Revisori dei Conti.

I compensi dei Revisori dei Conti verranno determinati in sede di nomina.

Art. 15 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti utili o necessari al funzionamento della Fondazione.

Art. 16 - Potere di firma

Il potere di firma e di rappresentanza viene esercitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai singoli Consiglieri eventualmente delegati per il compimento di singoli atti o di categorie di atti, limitatamente agli stessi nonché dal Vice Presidente, nell'ambito dei poteri ad esso spettanti ai sensi del precedente articolo 9.

L'attribuzione del potere di rappresentanza della Fondazione a soggetti diversi dai Consiglieri di Amministrazione, ivi compresi il o i Direttori è regolata dalle norme in tema di procura.

Art.17- Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Art. 18 - Durata, scioglimento e liquidazione

La durata della Fondazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione si estingue inoltre nei casi previsti dall'art. 27 del C.C.

In caso di scioglimento della Fondazione l'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà devoluto secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comunque a favore di altri enti pubblici o fondazioni che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile sulle fondazioni (art.12 e seguenti).
Pavia, 24 aprile 2018
F.to: Riccardo Pietrabissa
F.to: Francesco Gallotti Notaio

****

Copia in conformità dell'originale debitamente firmato; si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.
Pavia lì, 02 MAG. 2018

S. FRANCESCO